

1 - PARTE GENERALE:

Stato membro: ITALIA
Regione: Provincia Autonoma di Bolzano
Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato con Decisione CE C (2012) 8118 del 14.11.2012

2 – BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE:

La modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 viene presentata ai sensi degli articoli 6.1.(a) e 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

3 – MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE:

In data 30 aprile 2013 il Comitato di Sorveglianza è stato consultato mediante procedura scritta sulle modifiche da 1) a 4) qui sotto riportate:

1) Introduzione nelle tabelle delle schede di misura della distinzione tra tasso di partecipazione FEASR medio indicativo per l'insieme del periodo e tasso di partecipazione FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti; introduzione del tasso di partecipazione nazionale come somma di quelli dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) n. 1974/2006 si propone di introdurre una distinzione tra tasso di partecipazione medio indicativo e tasso applicabile per i pagamenti per quanto riguarda il FEASR, al fine di chiarire i tassi reali da applicare per la conclusione del PSR. Inoltre, si propone di sostituire con la quota di cofinanziamento nazionale le attuali quote statale e provinciale di cofinanziamento. Ciò al fine di rendere più veloci e semplici eventuali future modifiche dei tassi di partecipazione dello Stato e di Bolzano.

2) Misure forestali - aggiornamento della tabella 9.B - misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006 viene proposto un aggiornamento della tabella 9.B ("Elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione del programma - Parte B: misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato").

La modifica riguarda l'aggiornamento della natura giuridica del cofinanziamento provinciale previsto per le misure forestali: nel PSR è indicata l'applicazione del "de minimis", mentre è in vigore l'Aiuto di Stato N 133/2010, notificato ed approvato dai servizi della Commissione Europea in data 12 luglio 2010.

3) Misura 112 – modifica del testo della scheda di misura:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, nel punto "Sintesi dei requisiti previsti dal business plan, inclusi i dettagli sulla frequenza e sulle modalità di revisione del business plan", si ritiene necessario introdurre la possibilità di rivedere, a certe condizioni, il business plan in funzione delle mutate condizioni di mercato in cui gli agricoltori provinciali si trovano ad operare.

4) Misure 123 e 214 – correzione di 2 refusi tipografici nel testo:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, è emerso un refuso tipografico nella misura 123: il limite minimo utilizzato per il settore ortofrutticolo è stato erroneamente inserito anche per il settore vino, portando ad una contraddizione con quanto riportato in altri punti della stessa misura. La proposta riallinea il valore minimo a 0,8 Milioni di €.

Inoltre, nella misura 214, quale base legale di riferimento per l'intervento biologico, viene sostituito il Reg. (CE) n. 2092/91 con il Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

Il Comitato ha espresso parere favorevole alle succitate modifiche 1) - 4). Le modifiche stesse sono state notificate alla Commissione Europea in data 16 maggio 2013. La Commissione Europea ha comunicato la ricezione delle modifiche in data 27 maggio 2013.

Successivamente all'invio, in occasione del Comitato di Sorveglianza che si è tenuto a Bolzano il 7 giugno scorso, è emersa da una parte la necessità di procedere ad un'ulteriore modifica del PSR, relativamente alla misura 115, dall'altra l'obbligo di procedere ad una ulteriore modifica entro e non oltre la fine di agosto di quest'anno. Ad un esame più attento della questione, è emersa l'impossibilità di avere due modifiche contemporaneamente ed il termine improrogabile per l'inoltro di modifiche stabilito nel nostro caso nel 30 giugno 2013. Per questi motivi è stata presa la decisione di chiedere alla CE di restituire la modifica in corso (punti 1) – 4)) per poterla integrare.

Le nuove modifiche che si aggiungono a quelle già approvate dal Comitato e che dovrebbero essere riapprovate con una procedura scritta di brevissima durata sono le seguenti:

5) Misura 115 – aumento del piano finanziario e modifica del testo della misura:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, viene proposto un lieve rifinanziamento della misura relativa ai servizi di sostituzione, assistenza e consulenza aziendali, al fine di utilizzare fondi del Programma che resterebbero inutilizzati in altre misure (112, 211 e 227) per il sostegno all'avviamento di servizi di consulenza a favore delle aziende agricole provinciali. A tal fine viene anche proposto un aggiornamento del testo della scheda della misura 115.

6) Lieve riallocazione di parte delle risorse finanziarie all'interno dell'asse Leader (misure 413 e 421):

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, viene proposto un trasferimento di risorse finanziarie all'interno delle misure che compongono la misura 413 ed un trasferimento di risorse dalla misura 421 alla 413. Il tutto per allineare il PSR con i piani finanziari dei PSL.

4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE:

4.1. Introduzione nelle tabelle delle schede di misura della distinzione tra tasso di partecipazione FEASR medio indicativo per l'insieme del periodo e tasso di partecipazione FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti; introduzione del tasso di partecipazione nazionale come somma di quelli dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano [ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

È opportuno puntualizzare nelle schede delle misure il tasso percentuale di partecipazione finanziaria del FEASR: essendo stato modificato più volte nel corso del periodo di programmazione, il tasso medio indicativo per l'insieme del periodo 2007-2013 assume i valori per ciascun asse che sono sintetizzati nella seguente tabella:

Asse	Tasso di partecipazione FEASR (%) – medio indicativo per l'insieme del periodo 2007 - 2013
Risorse ordinarie	
Asse 1	44,05%
Asse 2	44,00%
Asse 3	44,00%
Asse 4	44,00%
Risorse Health Check	
Asse 1	60,00%
Asse 2	60,00%

Si puntualizza anche il tasso % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti, che assume i valori per ciascun asse che sono sintetizzati nella seguente tabella:

Asse	Tasso di partecipazione FEASR (%) – applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR
Risorse ordinarie	
Asse 1	44,00%
Asse 2	44,00%
Asse 3	44,00%
Asse 4	44,00%
Risorse Health Check	
Asse 1	60,00%
Asse 2	60,00%

La precisazione trova una collocazione nel PSR nelle tabelle 6.2 e 6.2.bis:

Tabella 6.2 - Piano finanziario per asse (in Euro per l'insieme del periodo)				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Medio indicativo per l'insieme del periodo	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR	Importo FEASR
Asse 1	74.722.519	44,05%	44,00%	32.914.478
Asse 2	193.982.399	44,00%	44,00%	85.352.207
Asse 3	27.748.329	44,00%	44,00%	12.209.265
Asse 4	15.715.643	44,00%	44,00%	6.915.050
Assistenza tecnica	0	0	0	0
TOTALE	312.168.890	44,01%	44,00%	137.391.000

Tabella 6.2.bis - Articolo 69(5a) - Piano finanziario per asse (in Euro per l'insieme del periodo)				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Medio indicativo per l'insieme del periodo	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR	Importo FEASR
Asse 1	4.166.667	60,00%	60,00%	2.500.000
Asse 2	13.856.667	60,00%	60,00%	8.314.000
Asse 3	0	0	0	0
Asse 4	0	0	0	0
Assistenza tecnica	0	0	0	0
Totale	18.023.334	60,00%	60,00%	10.814.000

Le schede delle diverse misure vengono modificate nel modo seguente:

Schede di misura attuali (viene presa come esempio la misura 111):

	costo totale (inclusi i trasci- namenti)	spesa pubblica totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubbli- co	QUOTA STATO	% quota STATO su pubbli- co	QUOTA BOLZANO	% quota BOLZANO su pubblico	spesa privata
Rip.22	899.000	899.000	100,00%	396.000	44,05%	352.100	39,17%	150.900	16,79%	-
Rip.32	624.305	499.444	80,00%	220.000	44,05%	195.611	39,17%	83.833	16,79%	124.861
TOTALE	1.523.305	1.398.444	91,80%	616.000	44,05%	547.711	39,17%	234.733	16,79%	124.861

Schede di misura proposte dopo la modifica (viene presa come esempio la misura 111):

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (me- dia indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	spesa privata
Rip.22	899.000	899.000	100,00%	396.000	44,05%	503.000	55,95%	-
Rip.32	624.305	499.444	80,00%	220.000	44,05%	279.444	55,95%	124.861
TOTALE	1.523.305	1.398.444	91,80%	616.000	44,05%	782.444	55,95%	124.861

[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%;

La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%.

[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Gli importi in €, i tassi complessivi di aiuto, il riparto del cofinanziamento comunitario e nazionale non vengono modificati. Nelle tabelle finanziarie delle schede di misura vengono accorpate inoltre la quota Stato e la quota Bolzano in un'unica quota nazionale, sia come valori in € che come valori percentuali.

Motivazione della modifica:

Il PSR deve tener conto della distinzione che viene fatta a livello di Decisione UE tra tasso FEASR medio indicativo e tasso FEASR applicabile ai pagamenti, per permettere una conclusione delle liquidazioni corretta e semplice.

Inoltre, l'accorpamento delle quote statale e provinciale permetterà un adeguamento del riparto nazionale più semplice e soltanto con provvedimenti nazionali.

Conclusione:

Con questa modifica non vengono introdotte modifiche finanziarie di alcun tipo (non vengono ridefinite le quote di cofinanziamento comunitaria, statale e provinciale; la quota comunitaria non cambia in valore assoluto; anche la spesa pubblica complessiva resta invariata). Si introducono aspetti di chiarezza e di semplificazione degli aspetti legati alle liquidazioni ed alle rendicontazioni.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte nel piano finanziario con la modifica 4.1 sono i seguenti:

- pagina 165: tabella 6.2 (Piano finanziario per asse (in EURO, per l'insieme del periodo);
- pagina 165: tabella 6.2.bis (Articolo 69(5a) - Piano finanziario per asse (in Euro per l'insieme del periodo);
- pagina 219: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 111;
- pagina 223: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 112;
- pagina 225: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 115;
- pagina 231: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 121;
- pagina 233: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 122;
- pagina 243: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 123;
- pagina 246: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 124;
- pagina 249: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 125;
- pagina 254: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 132;
- pagina 256: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 133;
- pagina 261: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 211;
- pagina 265: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-1;
- pagina 267: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-2;
- pagina 271: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-3;
- pagina 272: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-4;
- pagina 274: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-5;
- pagina 275: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-6;
- pagina 276: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-7;
- pagina 282: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214;
- pagina 303: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 226;
- pagina 306: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 227;
- pagina 309: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 311;
- pagina 311: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 313;
- pagina 316: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 321;
- pagina 318: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 322;
- pagina 321: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 323;
- pagina 329: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale delle misure 411 e 413;
- pagina 331: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 421;
- pagina 332: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 431.

4.2. Misure forestali - aggiornamento della tabella 9.B - misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

Si propone di aggiornare la tabella 9.B, in cui sono elencati gli aiuti di stato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato che sono utilizzati per il cofinanziamento di alcune misure non agricole. Tra queste sono elencate in particolare le misure forestali, per le quali la legittimazione dell'aiuto è stata individuata negli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

A partire dal luglio 2010 è stata approvata dalla Commissione Europea l'aiuto di stato N133/2010, "Aiuti per il settore forestale", notificato dalla Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano. Tale notifica (il testo è disponibile in corrispondenza del seguente link: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/agriculture-2010/n133-10.pdf) vale per le seguenti misure e/o per il settore forestale delle seguenti misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano:

1. Misura 111, Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale (esclusivamente per il settore forestale);
2. Misura 122, Accrescimento del valore economico delle foreste;

3. Misura 123, Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (esclusivamente per il settore forestale);
4. Misura 125, Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (esclusivamente per il settore forestale);
5. Misura 226, Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
6. Misura 227, Sostegno agli investimenti non produttivi.

L'aiuto di stato N133/2010 è valido fino alla fine del 2013 e quindi potrebbe essere utilizzato per il completamento delle approvazioni di parte delle misure forestali ancora in fase di realizzazione.

Si sottolinea come nell'ambito delle misure 125/Foreste, 226 e 227 il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano non preveda alcun Aiuto di Stato: infatti, nell'ambito di queste misure vengono finanziati esclusivamente lavori in economia realizzati da parte dell'Amministrazione forestale provinciale aventi finalità pubbliche¹. Per questo motivo queste misure non vengono incluse nell'elenco degli Aiuti di Stato della tabella 9.B. Con la modifica proposta, la tabella 9.B cambierebbe come di seguito indicato:

Attuale versione:

Aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato (della Provincia Autonoma di Bolzano) – comma B			
Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
111	Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale (esclusivamente per la parte forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
115	Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole, e di servizi di consulenza per le aziende silvicole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
123	Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (esclusivamente per la parte forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo ed in quello alimentare	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
311	Diversificazione verso attività non agricole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013

¹ Le schede di misura prevedono infatti: a) Misura 125/Forestale: Costruzione, adeguamento di strade forestali ed alpicole utilizzando metodologie rispettose per l'ambiente, in modo da realizzare una gestione sostenibile e naturalistica del bosco, con utilizzazioni su piccole superfici; b) Misura 226: Interventi per la ricostituzione di popolamenti forestali con prevalente funzione protettiva e danneggiati e/o deperienti per cause calamitose varie; Rimboschimenti a scopo protettivo del suolo, esclusivamente con specie autoctone (Abete rosso, Abete bianco, Larice, Pino silvestre, Pino cembro, Pino mugo e tutte le specie latifoglie delle varie fasce altimetriche montane) provenienti da boschi da seme selezionati ed in sintonia con le caratteristiche stazionali; Interventi protettivi per la rinnovazione contro slittamento nevoso, realizzazione di opere /interventi di protezione dalle valanghe combinati con rimboschimenti; Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana con tecniche di bioingegneria, opere di consolidamento e difesa vegetale; c) Misura 227: Finanziamento di progetti di rivitalizzazione e ripristino straordinario di castagneti degradati, riconquistati dal ceduo o bosco d'altofusto (investimenti non produttivi relativi ai castagneti degradati per migliorarne la fruizione pubblica).

Nuova versione proposta:

Aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato (della Provincia Autonoma di Bolzano) – comma B			
Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
111	Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale (esclusivamente per il settore forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 8 luglio 2010
		Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme all'Aiuto di Stato N 133/2010 – Aiuti di Stato – Italia (Provincia Autonoma di Bolzano) – Aiuti per il settore forestale [Decisione C(2010) 4578]	9 luglio 2010 – 31 dicembre 2013
115	Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole, e di servizi di consulenza per le aziende silvicole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	5 dicembre 2008 (*) – 8 luglio 2010
		Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme all'Aiuto di Stato N 133/2010 – Aiuti di Stato – Italia (Provincia Autonoma di Bolzano) – Aiuti per il settore forestale [Decisione C(2010) 4578]	9 luglio 2010 – 31 dicembre 2013
123	Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (esclusivamente per il settore forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	5 dicembre 2008 (*) – 8 luglio 2010
		Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme all'Aiuto di Stato N 133/2010 – Aiuti di Stato – Italia (Provincia Autonoma di Bolzano) – Aiuti per il settore forestale [Decisione C(2010) 4578]	9 luglio 2010 – 31 dicembre 2013
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo ed in quello alimentare	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
311	Diversificazione verso attività non agricole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013

(*) Settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento (CE) N. 1175/2008 della Commissione Europea del 27 novembre 2008, pubblicato in data 28 novembre 2008.

Motivazione della modifica:

Il PSR deve essere aggiornato al capitolo 9, affinché possa essere presa in considerazione la corretta e reale natura giuridica degli aiuti di stato previsti per le misure del settore forestale del PSR.

Conclusione:

Con questa modifica viene aggiornata la tabella 9.B. Non vengono proposte modifiche finanziarie di alcun tipo (non vengono ridefinite le quote di cofinanziamento comunitaria, statale e provinciale; la quota comunitaria non cambia in valore assoluto; anche la spesa pubblica complessiva resta invariata).

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte con la modifica 4.2 sono i seguenti:

- pagina 171: Tabella 9.B, Tabella degli aiuti di Stato previsti dal punto B.

4.3. Misura 112 – modifica del testo della scheda di misura [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

Si propone di modificare il testo della scheda della misura 112, in particolare il punto "Sintesi dei requisiti previsti dal business plan, inclusi i dettagli sulla frequenza e sulle modalità di revisione del business plan", introducendo la possibilità di rivedere il business plan. Il business plan prevede infatti un periodo di realizzazione di cinque anni: in questo lungo arco temporale si possono verificare, come peraltro effettivamente è successo, radicali cambiamenti del contesto dell'ambiente economico-aziendale e delle condizioni di mercato in cui i giovani agricoltori si trovano ad operare.

Il paragrafo della scheda della misura 112 (pagina 221 del PSR) viene modificato come qui di seguito descritto:

<i>Sintesi dei requisiti previsti dal business plan, inclusi i dettagli sulla frequenza e sulle modalità di revisione del business plan</i>	□ Il business plan deve essere presentato prima della liquidazione del premio; □ Il business plan dovrà descrivere la situazione iniziale dell'azienda agricola; □ Deve menzionare gli elementi cardine e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda relativi ad investimenti, formazione, consulenza ed altre azioni da intraprendere per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola. I giovani agricoltori che intendono avvalersi dei servizi di consulenza lo devono dichiarare nella domanda e nel business plan. Quest'ultimo deve prevedere, inoltre, almeno un obiettivo di carattere ambientale, come l'adattamento dell'azienda ad esigenze ambientali, il perfezionamento delle conoscenze di metodi di produzione compatibili con l'ambiente o la partecipazione a corsi di formazione su tematiche che riguardino l'ambiente. □ Nel corso del quinquennio dalla concessione del premio di primo insediamento, purché prima del controllo di cui al punto successivo, il business plan potrà essere oggetto di revisione, a condizione che le modifiche proposte dal beneficiario garantiscano comunque il mantenimento degli obiettivi essenziali previsti al punto precedente. □ L'osservanza del business plan sarà verificata entro i cinque anni successivi all'accoglimento della domanda di primo insediamento.
--	---

Inoltre, viene modificato il testo delle procedure di misura (pagina 474 del PSR) come qui di seguito descritto, al fine di permettere la riduzione della superficie aziendale:

3) Obblighi	- Il giovane agricoltore/la giovane agricoltrice si impegna a condurre l'azienda per un periodo minimo di 10 anni <u>senza ridurre la superficie coltivabile</u>, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per le circostanze eccezionali di cui all'art. 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005. I casi di forza maggiore, o le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto dal beneficiario, o da un suo avente diritto, all'ufficio competente, entro tre mesi dalla data in cui il beneficiario, o il suo avente diritto, sia in condizione di poterlo fare. - <u>Riduzioni della superficie aziendale nell'arco dei dieci anni sono comunque ammesse (a condizione che garantiscano comunque il mantenimento degli obiettivi essenziali della misura), devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio competente e comportano una rideterminazione del premio, se il giovane agricoltore ricade in una fascia contributiva inferiore; l'eventuale parte del premio non più spettante dovrà essere restituita.</u> - Il giovane agricoltore/ la giovane coltivatrice si impegna inoltre ad adempiere alle direttive di attuazione stabilite dalla Giunta provinciale.
--------------------	--

Motivazione della modifica:

Con questa modifica si vuole offrire al giovane agricoltore la possibilità di adattare il proprio business plan alle nuove sfide ed alle mutate condizioni di mercato, senza che ciò infici il raggiungimento degli obiettivi essenziali in esso previsti. In più sarà possibile ridurre la superficie aziendale per garantire un minimo di flessibilità imprenditoriale.

Conclusione:

Con questa modifica viene aggiornata la misura 112. Non vengono proposte modifiche finanziarie di alcun tipo (non vengono ridefinite le quote di cofinanziamento comunitaria, statale e provinciale; la quota comunitaria non cambia in valore assoluto; anche la spesa pubblica complessiva resta invariata).

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte con la modifica 4.3 sono i seguenti:

- pagina 221: scheda della misura 112;
- pagina 474: procedure amministrative della misura 112.

4.4. Misure 123 e 214 – correzione di 2 refusi tipografici [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]

Oggetto della modifica:

La proposta di modifica prevede di correggere la tabella di dettaglio dei singoli interventi relativi ai criteri di demarcazione OCM-PSR utilizzati a livello di soci delle OP (Organizzazioni dei Produttori) per quanto riguarda il settore vino. Il limite indicato nella tabella risulta errato, essendo stato riportato in ogni dettaglio per errore quello del settore ortofrutticolo. Ciò contraddice la misura rispetto a quanto indicato nella parte “scopi e azioni” per il settore vitivinicolo.

Il testo errato è riportato qui sotto:

Misura	Operazioni	Criterio di demarcazione
	investimenti prevalentemente per vini a denominazione di origine controllata per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione esistenti, anche con aumento di capacità, finalizzati miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico, all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro	strutture agroindustriali per lavori (opere di costruzione inclusi gli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento) di costo totale superiore all'importo di 2,5 MEURO vengono finanziati con la misura 123 del PSR

Il testo coerente ed esatto è invece il seguente:

Misura	Operazioni	Criterio di demarcazione
	investimenti prevalentemente per vini a denominazione di origine controllata per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione esistenti, anche con aumento di capacità, finalizzati miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico, all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro	strutture agroindustriali per lavori (opere di costruzione inclusi gli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento) di costo totale superiore all'importo di 0,8 MEURO vengono finanziati con la misura 123 del PSR

Inoltre, nella misura 214, intervento 5 – coltivazioni biologiche, viene aggiornato il riferimento al Regolamento comunitario: il Regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 viene sostituito con il Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

Motivazione della modifica:

Si tratta di correggere un errore materiale individuato nella scheda della misura 123 e di aggiornare i riferimenti legislativi per l'intervento biologico della misura 214.

Conclusione:

Con la modifica proposta si rendono coerenti le schede delle misure 123 e 214 in tutte le sue parti.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte con la modifica 4.4 sono i seguenti:

- pagina 242: Tabella relativa alla demarcazione del PSR con le OCM.
- Pagina 274: Condizioni di ammissibilità e impegni dell'intervento 214-5 – coltivazioni biologiche.

INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA APPROVATA DAL CDS IN DATA 15 MAGGIO 2013

4.5. Misura 115 – Aumento del piano finanziario e modifica del testo della misura [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

a) Si propone di aumentare la dotazione della misura 115 al fine di utilizzare fondi del PSR, che resterebbero inutilizzati in altre misure (precisamente le misure 112, 211 e 227), per il sostegno all'avviamento di nuovi servizi di consulenza a favore delle aziende agricole provinciali.

La dotazione finanziaria delle misure 115, 112, 211 e 227 **prima** della modifica proposta è la seguente:

Misura	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	Spesa privata
112	9.907.500	9.907.500	100,00%	4.364.149	44,05%	5.543.351	55,95%	-
115	250.330	200.264	80,00%	88.214	44,05%	112.050	55,95%	50.066
211	62.381.211	62.381.211	100,00%	27.447.717	44,00%	34.933.494	56,00%	-
227	651.230	520.984	80,00%	229.233	44,00%	291.751	56,00%	130.246
Totale	73.190.271	73.009.959	-	32.129.313	-	40.880.646	-	180.312

[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%;

La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%.

[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

La dotazione finanziaria delle misure 115, 112, 211 e 227 **dopo** la modifica proposta è la seguente:

Misura	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	Spesa privata
112	9.887.500	9.887.500	100,00%	4.355.339	44,05%	5.532.161	55,95%	-
115	500.081	400.065	80,00%	176.224	44,05%	223.841	55,95%	100.016
211	62.351.211	62.351.211	100,00%	27.434.517	44,00%	34.916.694	56,00%	-
227	463.731	370.985	80,00%	163.233	44,00%	207.752	56,00%	92.746
Totale	73.202.523	73.009.761	-	32.129.313	-	40.880.448	-	192.762

[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%;

La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%.

[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Le **differenze** per misura a seguito della modifica proposta sono le seguenti:

Misura	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	Spesa privata
112	- 20.000	- 20.000	- 8.810	- 11.190	-
115	+ 249.751	+ 199.801	+ 88.010	+ 111.791	+ 49.950
211	- 30.000	- 30.000	- 13.200	- 16.800	-
227	- 187.499	- 149.999	- 66.000	- 83.999	- 37.500
Totale	+ 12.252	- 198	0	- 198	+ 12.450

Dalla misura 112 vengono trasferiti 20.000 € di spesa pubblica, dalla misura 211 30.000 € e dalla misura 227 149.999 €. La quota pubblica trasferita alla misura 115 è pari complessivamente a 199.801 €.

I tassi di aiuto pubblico, comunitario e nazionale restano immutati per ciascuna misura oggetto della modifica. La quota UE resta immutata in valore assoluto e non subisce variazioni. La quota nazionale si riduce di 198 €: nel trasferimento di risorse dall'asse 2 all'asse 1 l'Amministrazione centrale avrà un vantaggio finanziario dal momento che la propria quota si ridurrà per effetto del diverso riparto Stato – Bolzano. La modifica andrà a carico della Provincia Autonoma di Bolzano. I costi complessivi aumentano di 12.252 €, mentre la spesa dei privati salirà di 12.450 €.

b) Si propone inoltre di modificare il testo della scheda della misura 115 e di parte delle relative procedure amministrative, al fine di rendere flessibile e rispondente alle esigenze i contenuti della misura, soprattutto per quanto riguarda l'auspicato sostegno all'avviamento di servizi di consulenza aziendale.

La scheda di misura **dopo** la modifica proposta è la seguente:

Misura	Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza, per le aziende agricole e silvicole
Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n. 1698/2005	Articolo 20 (a) (v)
Codice	115
Giustificazione	La misura intende sostenere l'introduzione di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza a favore di aziende singole o associate, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse umane e tecniche e di incentivare la collaborazione tra agricoltori con l'obiettivo di incrementare l'efficienza e la competitività del settore agricolo e di quello forestale.
Obiettivi	La misura persegue i seguenti obiettivi: - agevolare la gestione delle aziende agricole permettendo agli imprenditori agricoli periodi di assenza in quanto il servizio di sostituzione aziendale fornisce in servizio richiesto in azienda - ottimizzazione delle risorse tramite l'istituzione di servizi di sostituzione e di gestione - favorire la creazione di forme di cooperazione fra imprese agricole e silvicole, sfruttando le sinergie esistenti e rafforzando la solidarietà tra imprenditori agricoli a tempo pieno e a tempo parziale al fine di creare una rete collettiva di servizi di assistenza, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole e silvicole singole e associate; - incentivare la collaborazione tra agricoltori e/o selvicoltori finalizzata al raggiungimento di un migliore utilizzo del parco macchine esistente, contrastando in tal modo una eccessiva meccanizzazione a livello di singola impresa, e valorizzando lo sviluppo e l'innovazione tecnologici; - ridurre le punte di lavoro attraverso l'aiuto reciproco tra agricoltori, offrendo servizi in situazioni di emergenza, potenziando i servizi presenti sul territorio e sperimentando metodi e forme di organizzazione del lavoro nuove e promuovendo la collaborazione con le imprese; - garantire la continuità della gestione delle aziende; - migliorare la competitività delle aziende e la loro produttività riducendo i costi di esercizio, - potenziare il servizio di consulenza alle aziende agricole provinciali; - ottimizzare le risorse dedicate alle attività di consulenza alle aziende agricole; - migliorare la sostenibilità ambientale delle attività produttive delle aziende agricole; - favorire lo sviluppo sostenibile delle imprese agricole, il mantenimento della molteplicità delle aziende agricole e dell'agricoltura nella Provincia. Tutte le azioni che saranno messe in atto relativamente a questa misura rispondono ad obiettivi di sostenibilità ambientale, in quanto l'utilizzo di servizi a livello collettivo consente una razionalizzazione dei beni di produzione e quindi un risparmio di risorse naturali. Negli interventi viene data priorità alle iniziative rivolte al risparmio energetico (utilizzo di macchinari di nuova generazione azionate da motori con consumi ridotti e contenute emissioni inquinanti), alla riduzione dell'impatto ambientale (minore compattazione del suolo, controllo elettronico dello spandimento dei fertilizzanti e dei fitofarmaci nelle colture, con minori sprechi di principi attivi), all'igiene e alla sicurezza sul lavoro. La misura può aiutare gli agricoltori e ai selvicoltori anche nel rispettare le norme obbligatorie previste dalla condizionalità.
Scopi e Azioni	- aiuti all'avviamento di servizi di sostituzione aziendale in caso di particolare necessità, inclusi i servizi per l'ottimizzazione delle risorse aziendali; - aiuti all'avviamento di servizi di assistenza agli agricoltori e selvicoltori; - aiuti all'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di consulenza professionale specifica in relazione alle attività produttive delle aziende agricole, alle norme obbligatorie in materia ambientale, di logistica e di organizzazione a favore di aziende singole o associate.
Destinatari dei servizi	- aziende agricole e silvicole singole o associate, distribuite su tutto il territorio provinciale. L'erogazione dei servizi può essere differenziata in funzione della specializzazione dell'attività agricola svolta.
Descrizione della natura del fornitore dei servizi	Il servizio è offerto da associazioni senza fini di lucro create tra agricoltori e basate su un modello organizzativo distribuito su tutto il territorio provinciale con un centro, sede di coordinamento provinciale, e, se necessario, diverse sezioni operative. Il centro e tutte le sezioni coinvolte sono interconnesse e formano una struttura operativa in grado di gestire i servizi di consulenza, di assistenza e di sostituzione. Le associazioni possono fornire i servizi anche tramite gli agricoltori associati. La selezione dei fornitori del servizio verrà effettuata attraverso l'attivazione di manifestazione di interesse attraverso la pubblicazione di avvisi sui quotidiani locali o in Internet. I criteri di selezione favoriscono l'integrazione di singole imprese ed assegnano priorità aggiuntive ai progetti presentati da imprese in forma associata. I criteri di selezione daranno priorità ai fornitori di servizi che garantiscono un impatto positivo sulla situazione occupazionale ed il rispetto delle pari opportunità femminili.
Descrizione del tipo di servizi offerti	- servizi di sostituzione in caso di forza maggiore, di malattia, o nei periodi di ferie, inclusi i servizi aventi come scopo l'impiego collettivo delle macchine; - servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole e silvicole; - consulenza relativamente alle norme obbligatorie in materia di gestione di imprese agricole, di meccanizzazione, di zootecnia, di edilizia rurale, di tecniche di coltivazione e di protezione delle colture; - organizzazione delle attività lavorative nelle aziende associate.

Descrizione del tipo di spese elegibili	a) Spese di avviamento per la creazione di nuovi servizi associativi e collettivi tra agricoltori, spese di avviamento per la creazione di servizi di consulenza a favore di aziende singole o associate. b) Spese per la gestione di servizi (spese per personale, affitti, materiale d'ufficio, ecc.) e per la transizione verso forme più moderne di organizzazione del lavoro (per es. spese contrattuali); c) Spese per attività di consulenza.																							
Modalità di avviamento, ammontare dell'aiuto, inclusa la degressività	Modalità di avviamento dei servizi: - Verranno organizzate la sede centrale e le eventuali sedi decentrate nei diversi distretti provinciali, dotandole delle necessarie attrezzature tecniche; - Verrà eventualmente assunto personale qualificato, garantendone la specializzazione, con procedura di evidenza pubblica, ove richiesto; - Verrà garantita una fase di divulgazione e di promozione presso gli agricoltori dei servizi offerti a livello collettivo. Gli aiuti di avviamento per l'introduzione di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza a favore di aziende singole o associate devono avere durata massima di 5 anni ed essere decrescenti e non possono superare il 100% dei costi ammissibili sostenuti nel primo anno; essi devono essere ridotti di almeno 20 punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno essi siano limitati al 20% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in quell'anno. La spesa pubblica massima di cofinanziamento di cui alle lettere (b) e (c) non può superare il 50% delle spese ammissibili.																							
Tipo di pagamento	Contributi a fondo perduto. Viene garantito il rispetto delle norme e delle procedure sugli aiuti di Stato ed in particolare il rispetto dei massimali di aiuto per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato: qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento de minimis (CE) n.1998/2006.																							
Aree rurali di attuazione	Capoluogo provinciale (A); Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D).																							
Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale	<table><tr><th>costo totale</th><th>spesa pubblica stimata totale</th><th>% spesa pubblica</th><th>QUOTA FEASR</th><th>% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]</th><th>QUOTA NAZIONALE [*]</th><th>% quota NAZIONALE su pubblico</th><th>spesa privata</th></tr><tr><td>500.081</td><td>400.065</td><td>80,00%</td><td>176.224</td><td>44,05%</td><td>223.841</td><td>55,95%</td><td>100.016</td></tr></table> [#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%; La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%. [*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).								costo totale	spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	spesa privata	500.081	400.065	80,00%	176.224	44,05%	223.841	55,95%	100.016
costo totale	spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	spesa privata																	
500.081	400.065	80,00%	176.224	44,05%	223.841	55,95%	100.016																	
Aiuti di stato supplementari (Top Up)	Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.																							
Norme transitorie (stima delle risorse finanziarie)	Non è necessario utilizzare per la presente misura le norme transitorie.																							
Uffici responsabili	Ufficio Meccanizzazione agricola.																							
Procedura amministrativa	La procedura viene descritta nell'allegato "Procedure".																							

Inoltre, nelle procedure amministrative viene modificato il seguente punto:

Modalità per la presentazione delle domande	- La domanda di contributo deve essere presentata a partire dal primo aprile fino al 31 dicembre di ogni anno che precede l'inizio dell'attività. Questa limitazione non vale per domande relative alle spese di avviamento di nuovi servizi di consulenza. - La domanda di aiuto deve essere corredata da una relazione tecnica, da un preventivo di spesa dettagliato e da un elenco delle persone e degli Enti coinvolti.
---	--

Motivazione della modifica:

Con questa modifica si vuole offrire la possibilità di sostenere le spese di avviamento di nuovi servizi di consulenza aziendale che possono affacciarsi nella realtà provinciale. Oltre che rappresentare un prezioso strumento a vantaggio dell'agricoltura provinciale, la modifica razionalizza nella maniera più precisa possibile le risorse pubbliche che sono state assegnate all'Autorità di Gestione, limando il piano finanziario di quelle misure che, di fatto terminate, non potrebbero utilizzare tutte le risorse previste.

Conclusione:

Con questa modifica viene aggiornata la misura 115. La modifica finanziaria proposta prevede un leggero aumento della dotazione della misura lasciando inalterate le quote di cofinanziamento comunitaria, e nazionale; la quota comunitaria non cambia in valore assoluto.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte nel piano finanziario con la modifica 4.5 sono i seguenti:

- Pagina 165: tabella 6.2 Piano finanziario per asse;
- pagina 166: tabella 7 - ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale (in EURO, per l'intero periodo), misure 112, 115, 211 e 227*;

- pagina 223: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale misura 112;
- pagina 223: misura 112, indicatori;
- pagina 224: scheda della misura 115;
- pagina 225: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale misura 115;
- pagina 225: misura 115, indicatori;
- pagina 474: procedure amministrative della misura 115;
- pagina 261: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 211;
- pagina 306: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 227;
- pagina 306: misura 227, indicatori.

*La Tabella 7 viene elaborata direttamente da Monitweb. A causa degli adattamenti apportati ad SFC2007, e quindi a Monitweb, per poterne ottenere la validazione è stato necessario in occasione di questa modifica inserire nuove informazioni, in particolare aggiungendo per le misure oggetto di modifica gli importi relativi al "totale pubblico stimato".

4.6. Lieve riallocazione di parte delle risorse finanziarie all'interno dell'asse Leader (misure 413 e 421) [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

Viene trasferito un minimo importo dalla misura 421 alla misura 413. Inoltre, vengono spostate piccole risorse finanziarie nell'ambito delle misure che compongono la misura 413. Le modifiche sono necessarie per allineare i piani finanziari dei PSL e quello del PSR in base alle reali domande pervenute ed approvate. Le misure 411 e 431 non vengono invece modificate.

In sintesi, la dotazione finanziaria delle misure 413 e 421 **prima** della modifica proposta è la seguente:

Misura	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	Spesa privata
413 / 313 A)	4.356.545	3.485.236	80,00%	1.533.541	44,00%	1.951.695	56,00%	871.309
413 / 313 B)	681.234	544.987	80,00%	239.800	44,00%	305.187	56,00%	136.247
413 / 313 C)	2.722.596	2.178.077	80,00%	958.377	44,00%	1.219.700	56,00%	544.519
Totale 413/ 313	7.760.375	6.208.300	80,00%	2.731.718	44,00%	3.476.582	56,00%	1.552.075
413 / 321	624.985	499.988	80,00%	220.000	44,00%	279.988	56,00%	124.997
413 / 322	7.565.220	6.052.176	80,00%	2.663.022	44,00%	3.389.154	56,00%	1.513.044
Totale 413	15.950.580	12.760.464	80,00%	5.614.740	44,00%	7.145.724	56,00%	3.190.116
421	369.991	369.991	100,00%	162.800	44,00%	207.191	56,00%	-
Totale 413 + 421	16.320.571	13.130.455		5.777.540		7.352.915		3.190.116

[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%;

La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%.

[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

La dotazione finanziaria delle misure 413 e 421 **dopo** la modifica proposta è la seguente:

Misura	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	Spesa privata
413 / 313 A)	4.331.453	3.465.162	80,00%	1.524.708	44,00%	1.940.454	56,00%	866.291
413 / 313 B)	681.246	544.997	80,00%	239.805	44,00%	305.192	56,00%	136.249
413 / 313 C)	2.566.656	2.053.325	80,00%	903.485	44,00%	1.149.840	56,00%	513.331
Totale 413/ 313	7.579.355	6.063.484	80,00%	2.667.998	44,00%	3.395.486	56,00%	1.515.871
413 / 321	625.000	500.000	80,00%	220.005	44,00%	279.995	56,00%	125.000
413 / 322	7.772.475	6.217.980	80,00%	2.735.977	44,00%	3.482.003	56,00%	1.554.495
Totale 413	15.976.830	12.781.464	80,00%	5.623.980	44,00%	7.157.484	56,00%	3.195.366
421	348.991	348.991	100,00%	153.560	44,00%	195.431	56,00%	-
Totale 413 + 421	16.325.821	13.130.455		5.777.540		7.352.915		3.195.366

[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%;

La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%.

[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Le **differenze** per misura a seguito della modifica proposta sono le seguenti:

Misura	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	Spesa privata
413 / 313 A)	- 25.092	- 20.074	- 8.833	- 11.241	- 5.018
413 / 313 B)	+12	+ 10	+ 5	+ 5	+ 2
413 / 313 C)	- 155.940	- 124.752	- 54.892	- 69.860	- 31.188
Totale 413/ 313	- 181.020	- 144.816	- 63.720	- 81.096	- 36.204
413 / 321	+ 15	+ 12	+ 5	+ 7	+ 3
413 / 322	+ 207.255	+ 165.804	+ 72.955	+ 92.849	+ 41.451
Totale 413	+ 26.250	+ 21.000	+ 9.240	+ 11.760	+ 5.250
421	- 21.000	- 21.000	- 9.240	- 11.760	0
Totale 413 + 421	+ 5.250	0	0	0	+ 5.250

In sintesi la maggior parte delle riallocazioni riguarda interventi previsti nell'ambito della misura 413 la cui dotazione finanziaria complessiva aumenta di 21.000 € di spesa pubblica per lo spostamento di risorse dalla 421. I costi totali aumentano di 5.250 €, tutti da addebitare alla quota dei privati, mentre la quota comunitaria e quella nazionale rimangono invariate.

Motivazione della modifica:

Con questa modifica si vuole allineare il piano finanziario dell'asse 4 con quelli dei PSL approvati al fine di favorire un utilizzo più efficace delle risorse.

Conclusione:

Con questa modifica viene aggiornato il piano finanziario dell'asse 4 per le misure 413 e 421, mentre le misure 411 e 431 non sono state modificate.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte nel piano finanziario con la modifica 4.6 sono i seguenti:

- pagina 166: Tabella 7 - ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale (in EURO, per l'intero periodo), misure 413 e 421;*
- pagina 312: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale misura 313, parte LEADER;
- pagina 316: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale misura 321, parte LEADER;
- pagina 318-320: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale misura 322;
- pagina 321: Misura 322, indicatori;
- pagina 329: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale misura 413;
- pagina 331: supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 421.

*La Tabella 7 viene elaborata direttamente da Monitweb. A causa degli adattamenti apportati ad SFC2007, e quindi a Monitweb, per poterne ottenere la validazione è stato necessario in occasione di questa modifica inserire nuove informazioni, in particolare aggiungendo per le misure oggetto di modifica gli importi relativi al "totale pubblico stimato".

5 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE:

5.1 – EFFETTI SULL'ATTUAZIONE DEL PSR:

Non sono previsti effetti sull'attuazione del Programma, ma viene favorito un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate.

5.2 – EFFETTI SUGLI INDICATORI DEL PSR:

Gli effetti delle modifiche proposte sugli indicatori di prodotto sono descritti di seguito:

- Misura 112, pag. 223

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Indicatori comuni di prodotto	Numero di giovani agricoltori beneficiari	450
	trascinamenti	1
	Quota LEADER	0
	totale giovani beneficiari	451
	Volume totale di investimenti ('000EUR)	9.888 – 20 = 9.868
	trascinamenti ('000EUR)	20
	Quota LEADER ('000EUR)	-
	totale investimenti ('000EUR)	9.908 – 20 = 9.888

- Misura 115, pag. 225

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Indicatori comuni di prodotto	Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o di assistenza alla gestione avviati	1 + 1 = 2
	trascinamenti	0

	Quota LEADER	0
	totale	1 + 1 = 2

- Misura 227, pag. 306

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Indicatori comuni di prodotto	Numero di proprietari di foreste beneficiari	24
	trascinamenti	1
	Quota LEADER	0
	totale	25
	Volume totale di investimenti ('000EUR)	625 - 187 = 438
	Trascinamenti ('000EUR)	26
	Quota LEADER ('000EUR)	€ -
	totale ('000EUR)	651 - 187 = 464

- Misura 322, pag. 312

Tipo di indicatore	Indicatore	Obiettivo
Indicatori comuni di prodotto	Numero di villaggi interessati	0
	trascinamenti	0
	Quota LEADER	30
	totale	30
	Volume totale di investimenti ('000EUR)	€ -
	trascinamenti ('000EUR)	€ -
	Quota LEADER ('000EUR)	7.565 + 207 = 7.669
	totale ('000EUR)	7.565 + 207 = 7.669

6 – NESSO TRA LA MODIFICA ED IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE:

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali del Piano Strategico Nazionale resta immutata.

7 – IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE:

Relativamente alle risorse ordinarie (quelle Health Check non vengono interessate dalla modifica) la situazione **prima** della modifica si può sintetizzare nella tabella seguente:

Asse	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	Spesa privata
1, risorse ordinarie	147.780.569	74.722.519	32.914.478	41.808.041	73.058.050
2, risorse ordinarie	194.112.645	193.982.399	85.352.207	108.630.192	130.246
3, risorse ordinarie	40.963.156	27.748.329	12.209.265	15.539.064	13.214.827
4, risorse ordinarie	19.073.255	15.715.643	6.915.050	8.800.593	3.357.612
Totale	401.929.625	312.168.890	137.391.000	174.777.890	89.760.735

Dopo la modifica proposta la situazione è la seguente:

Asse	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	Spesa privata
1, risorse ordinarie	148.010.320	74.902.320	32.993.678	41.908.642	73.108.000
2, risorse ordinarie	193.895.146	193.802.400	85.273.007	108.529.393	92.746
3, risorse ordinarie	40.963.156	27.748.329	12.209.265	15.539.064	13.214.827
4, risorse ordinarie	19.078.505	15.715.643	6.915.050	8.800.593	3.362.862
Totale	401.947.127	312.168.692	137.391.000	174.777.692	89.778.435

Le **variazioni** finanziarie introdotte sono le seguenti:

Asse	Costo totale	Spesa pubblica stimata totale	QUOTA FEASR	QUOTA NAZIONALE	Spesa privata
1, risorse ordinarie	+ 229.751	+ 179.801	+ 79.200	+ 100.601	+ 49.950
2, risorse ordinarie	- 217.499	- 179.999	- 79.200	- 100.799	- 37.500
3, risorse ordinarie	0	0	0	0	0
4, risorse ordinarie	+ 5.250	0	0	0	+ 5.250
Totale	+ 17.502	- 198	0	- 198	+ 17.700

La modifica ha effetto sulla tabella 6.2 del PSR:

Tabella 6.2 - Piano finanziario per asse (in Euro per l'insieme del periodo)				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Medio indicativo per l'insieme del periodo	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR	Importo FEASR
Asse 1	74.902.320	44,05%	44,00%	32.993.678
Asse 2	193.802.400	44,00%	44,00%	85.273.007
Asse 3	27.748.329	44,00%	44,00%	12.209.265
Asse 4	15.715.643	44,00%	44,00%	6.915.050
Assistenza tecnica	0	0	0	0
TOTALE	312.168.692	44,01%	44,00%	137.391.000

8 – COMITATO DI SORVEGLIANZA:

Per le modifiche dai punti 1) a 4) il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con procedura scritta iniziata in data 30.04.2013 e completata in data 15.05.2013.

Una seconda consultazione per le integrazioni proposte è iniziata in data 20 giugno 2013.

PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE
Dr. Paolo Fox

Paolo.fox@provincia.bz.it
Bolzano, 19 giugno 2013